



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel. 0922/407407- 292 -118 -116 – 293 – 120
Fax 0922/407119 – 211
Email – provv.econ@asl1ag.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO/DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI AUSILI PER
INCONTINENTI (ASSORBENTI L'URINA) CON CONSEGNA AL
DOMICILIO DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO E SUCCESSIVA
ASSISTENZA POST - VENDITA**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASP AGRIGENTO
dott. Salvatore Messina

PARTE I DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL'APPALTO
CAPO I Definizioni generali

Art. 1 (Definizioni)

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:

- a) **Azienda sanitaria.** Per Azienda sanitaria si intende l'A.S.P. di Agrigento;
- b) **Impresa concorrente.** Per impresa concorrente si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara, sia in forma singola che in forma associata;
- c) **Impresa aggiudicataria.** Per impresa aggiudicataria si intende quella impresa concorrente risultata aggiudicataria dell'appalto, secondo le modalità di cui al presente capitolato.
- d) **Impresa esclusa.** Per impresa esclusa si intende quel soggetto candidato escluso dalla partecipazione alla gara, perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme, tale da comportare, a norma del presente capitolato, l'esclusione dalla gara.
- e) **Legale rappresentante.** Si definisce legale rappresentante del medesimo soggetto candidato qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto candidato.
- f) **Legale rappresentante del raggruppamento di imprese.** E' il legale rappresentante dell'impresa mandataria, quale risulta dall'atto di costituzione del raggruppamento medesimo.
- g) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.
- h) **Ordinativo di fornitura:** il documento con il quale l'Azienda, con le modalità di seguito previste, manifesta la sua volontà di utilizzare il contratto, impegnando il fornitore alla prestazioni di servizi e/o forniture richiesti.
- i) **Codice degli appalti:** è il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 (Normativa di riferimento)

Il presente appalto è regolato, in via graduata :

- a) Dalle clausole del presente capitolato speciale d'appalto, che costituiscono manifestazione di volontà di tutti gli accordi intervenuti con la fornitrice, relativamente alle attività e prestazioni contrattuali e alla documentazione prodotta;
- b) Dalle prescrizioni del bando di gara approvato;
- c) Dalla normativa comunitaria in materia, ove applicabile;
- d) Dalle norme di contabilità di Stato;
- e) Dalle norme regionali in materia;
- f) Dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti o che, comunque, abbiano carattere dispositivo;
- g) Dalle regole e prescrizioni contenute nel capitolato tecnico e nei provvedimenti in esso richiamati, nella eventualità che esista e sia allegato al presente;
- h) Dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, di cui la fornitrice dichiara di avere esatta conoscenza;

Le clausole del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto e degli ordinativi di fornitura sono sostituite, modificate od abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche dove intervengano variazioni di mercato e/o modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per la fornitrice, quest'ultima rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere od a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

PARTE II NORME GENERALI INTRODUTTIVE DELLA GESTIONE

CAPO I

Art. 3 (Oggetto dell'appalto)

1. Il presente capitolato speciale d'appalto (di seguito detto capitolato) detta le disposizioni per la partecipazione alla gara mediante procedura aperta, per :

a) la fornitura, mediante contratto di somministrazione, di ausili assorbenti l'urina (codice classificazione ISO 09.30) e accessori per letti (codice classificazione ISO 18.12) riconducibili al Nomenclatore Tariffario Nazionale (N.T.N.) approvato con D.M. 27/08/1999 n. 332 (allegato 1 – elenco n. 2)

b) la loro consegna :

- ✓ al domicilio degli utenti aventi diritto sul territorio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento;
- ✓ presso le pertinenze sanitarie dell'ASP di Agrigento;
- ✓ presso i magazzini farmaceutici dell'ASP di Agrigento;

c) la successiva assistenza post-vendita.

Il numero degli utenti dell'ASP di Agrigento è quantificabile in circa 12.200 unità a fronte di n. 41 centri autorizzativi.

Il numero degli aventi diritto sopra precisato è fornito a fini meramente indicativi del volume di attività richiesto e può variare in eccesso od in difetto in relazione all'effettiva presenza sul territorio dei soggetti individuati nell'art. 2 del D.M. 27/08/1999 n. 332 nonché della possibilità di opzione dei pazienti, senza che la ditta aggiudicataria possa trarre argomento per chiedere compensi o prezzi diversi da quelli stabiliti contrattualmente.

La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione personale qualificato che, in collegamento con i competenti uffici dell'Azienda Sanitaria, dovrà valutare i bisogni del'assistito con riferimento agli ausili oggetto della gara e stabilire il piano del fabbisogno giornaliero, nel rispetto della normativa vigente (D.M. 332/99) che indica i quantitativi massimi che possono essere erogati.

Il contratto ha lo scopo di assicurare, quindi, per il periodo di anni 4 (quattro), la fornitura, mediante somministrazione, di ausili assorbenti l'urina (codice classificazione ISO 09.30) e accessori per letti (codice classificazione ISO 18.12) riconducibili al Nomenclatore Tariffario Nazionale (N.T.N.) approvato con D.M. 27/08/1999 n. 332, la loro consegna al domicilio degli utenti aventi diritto sul territorio, le pertinenze sanitarie ed i magazzini farmaceutici dell'ASP di Agrigento, nonché la successiva assistenza post-vendita.

Il contratto assicurerà quindi, l'espletamento del servizio ed il rifornimento regolare e sistematico dei prodotti, nelle quantità e con le frequenze imposte dalle esigenze delle strutture sanitarie dell' ASP di Agrigento che, di volta in volta, si manifesteranno.

Le forniture dovranno essere assicurate esclusivamente secondo gli ordinativi emessi a cura dei Servizi dell'Azienda Sanitaria all'uopo preposti. I quantitativi indicati sono presunti per cui l'eventuale aggiudicazione di tutta o parte delle voci oggetto della presente gara non impegna l'Amministrazione ad emettere ordinativi di fornitura, in quanto gli approvvigionamenti verranno disposti esclusivamente sulla base delle effettive necessità operative delle strutture anzidette.

L'Azienda Sanitaria, per mutati orientamenti terapeutici, si riserva di acquistare, nel libero mercato, prodotti non presenti nell'elenco allegato al presente elaborato, al momento della gara.

Inoltre l'Azienda Sanitaria, qualora vengano immessi in commercio prodotti e servizi innovativi o combinati i quali, a parità di efficacia e sicurezza, siano più convenienti sotto il profilo tecnico ed economico, si riserva la possibilità di rifornirsi dei medesimi.

Il prezzo offerto per i prodotti oggetto di eventuale convenzione CONSIP deve essere uguale o inferiore al prezzo in CONSIP. Nel corso del rapporto contrattuale, in caso di attivazioni di nuove convenzioni CONSIP, se esse siano migliorative, le Ditte aggiudicatarie dovranno adeguare le loro offerte. In caso di mancato adeguamento l'Azienda si riserva il diritto di parziale o totale revoca delle aggiudicazioni.

Art. 4 (qualità, caratteristiche della fornitura)

La tipologia di prodotti da fornire è la seguente (quantitativi relativi all'anno 2010 indicati a fini meramente indicativi)

ASP AG

Codice	Descrizione	Quantità
09.30.04.003	Pannolone a mutandina formato grande	4.836.104
09.30.04.006	Pannolone a mutandina formato medio	1.163.442
09.30.04.009	Pannolone a mutandina formato piccolo	266.768
09.30.04.012	Pannolone sagomato formato grande	245.580
09.30.04.015	Pannolone sagomato formato medio	267.660
09.30.04.018	Pannolone sagomato formato piccolo	3.448.836
09.30.04.021	Pannolone rettangolare	3.310.260
09.30.09.003	Mutanda riutilizzabile formato grande	27.252
09.30.09.006	Mutanda riutilizzabile formato medio	4.911
09.30.09.009	Mutanda riutilizzabile formato piccola	1.590
18.12.15.003	Traversa rimboccabile cm. 80x180	2.274.540
18.12.15.006	Traversa non rimboccabile cm. 60x90	12.510

I prodotti dovranno essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione e lo stoccaggio; la confezione dovrà altresì riportare il codice commerciale, la descrizione del prodotto ed ogni altra informazione che consenta di identificare il lotto di produzione.

La ditta aggiudicataria si renderà garante, assumendosi le correlative responsabilità, che le forniture siano del tutto conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia di produzione, importazione, commercio, vendita e trasporto.

Tutti i suddetti prodotti (dei quali sarà indicato il marchio in sede di offerta) dovranno corrispondere alle caratteristiche generali e specifiche previste nel "Nomenclatore Tariffario" di cui sopra. In particolare, qualora nel periodo successivo all'aggiudicazione si pervenga alla modificazione o pubblicazione di un nuovo "Nomenclatore Tariffario" è fatto obbligo di attenersi alle nuove prescrizioni in esso contenute, senza alcun aggravio di spesa per l'Ente appaltante.

I prodotti dovranno essere muniti del marchio CE che garantisce la sicurezza dell'uso degli stessi, ai sensi Direttiva CEE 93/92 in ottemperanza al D. Lgs. N. 46/97 ed essere conformi alle norme vigenti in campo

nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.

I prodotti dovranno presentare il codice identificativo del lotto di produzione, impresso sul prodotto stesso e/o sulla confezione primaria e/o sulla confezione secondaria e/o qualsiasi altro modo che consenta la tracciabilità del prodotto. Il Fornitore si obbliga a garantire, nel corso della vigenza del contratto, la fornitura di prodotti ad assorbenza alternativi a quelli offerti in gamma (o eventualmente anche di altro marchio) nel caso di eventuali manifestazioni allergiche dell'utente o di altre indicazioni sanitarie, che corrispondano, almeno alle caratteristiche minime dei prodotti previsti nel "Nomenclatore Tariffario" e previa espressa autorizzazione degli Uffici distrettuali dell'Azienda Sanitaria, che accetterà la corrispondenza dei prodotti alternativi alle predette caratteristiche minime.

A tal fine le caratteristiche di ciascun prodotto alternativo dovranno essere attestate dall'invio di adeguata campionatura e di un'analitica scheda tecnica, dalla quale risulti in modo inconfutabile che gli stessi prodotti rispettano in modo puntuale e preciso quanto disposto dal D.M. n. 332/99.

L'aggiudicatario potrà inoltre offrire nel corso della vigenza del contratto prodotti nuovi analoghi a quelli oggetto di fornitura che presentino migliori caratteristiche di rendimento alle stesse condizioni di fornitura.

Il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente articolo darà luogo all'applicazione delle penali appresso espresse e fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata del contratto disciplinata di seguito .

Ogni Ditta dovrà presentare la propria gamma di ausili assorbenti l'urina (codice classificazione ISO 09.30) e accessori per letti (codice classificazione ISO 18.12) riconducibili al Nomenclatore Tariffario Nazionale (N.T.N.) secondo quanto previsto dagli artt.li 1) comma 5) e 4) comma 2) del D.M. n. 332/99.

Art. 5 (caratteristiche del servizio)

Il presente capitolato disciplina l'appalto, oltre che della fornitura degli ausili sopra indicati, anche del servizio di distribuzione e consegna al domicilio degli stessi.

La ditta/e che risulterà/anno aggiudicataria/e si impegnano a porre in essere modalità organizzative che garantiscano un elevato standard di qualità del servizio.

Di seguito si indicano le caratteristiche minime, da intendersi quali altrettanti obblighi che la/e Ditta/e aggiudicataria/e assume/ono; le proposte progettuali del servizio costituiranno, per la ditta aggiudicataria, altrettanti obblighi contrattuali.

- Presa in carico del servizio :

All'inizio dell'appalto, l'Azienda Sanitaria fornirà l'elenco degli utenti aventi diritto alla fornitura. La/e Ditta/e aggiudicataria/e garantisce/ono la presa in carico del servizio nel termine massimo di trenta giorni dalla data di stipula del contratto, ovvero in quello inferiore dichiarato in sede di gara.

- Attivazione fornitura e servizio.

La ditta aggiudicataria dovrà eseguire il servizio a propria cura, rischio e spese. La consegna al domicilio dell'utente dovrà avere cadenza di norma trimestrale e sarà effettuata agli indirizzi che l'Azienda Sanitaria fornirà tramite le competenti sedi distrettuali. Frequenze di consegna inferiori/superiori, stimate nella misura dell'1% del numero totale degli utenti dell'Azienda Sanitaria, dovranno essere specificatamente autorizzate.

La fornitura a nuovi utenti dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dall'Ufficio distrettuale dell'Azienda Sanitaria competente mediante modulo debitamente compilato.

La ditta aggiudicataria dovrà iniziare il servizio di consegna al domicilio indicato entro e non oltre 5 giorni solari dal ricevimento della richiesta scritta. Dovrà inoltre garantire le consegne urgenti, motivate da parte dei competenti uffici distrettuali, entro 72 ore dalla richiesta scritta.

Le consegne successive alla prima dovranno essere effettuate dalla ditta il giorno della scadenza del periodo di prescrizione oppure il giorno precedente a questo, qualora risultasse in giornata festiva.

In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la quantità degli articoli, le singole somministrazioni verranno accettate "con riserva di successivo controllo".

La ditta aggiudicataria dovrà comunque provvedere alle consegne richieste, nelle modalità prescritte dal presente capitolato, indipendentemente da fattori che dovessero intervenire in termini di viabilità e scioperi dei trasporti e/o del personale dipendente. Sarà cura della ditta aggiudicataria ricercare preventivamente alternative che consentano di effettuare in ogni caso la fornitura.

Prima della consegna la ditta aggiudicataria dovrà avvisare telefonicamente l'utente, garantendo sempre la riservatezza, secondo le vigenti norme in materia di privacy.

In caso di mancato recapito, il vettore lascerà avviso a domicilio al fine di concordare una nuova data di consegna.

Ove non sortissero effetto alcuno i suddetti tentativi, insiste l'obbligo per la società affidataria del contratto di notificare la superiore condizione alla competente articolazione sanitaria.

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire prodotti corrispondenti alle prescrizioni di capitolato e privi di difetti e/o vizi.

A tal fine, predispone un adeguato servizio post-vendita per gestire, anche, eventuali non conformità segnalate dagli assistiti, provvedendo altresì al ritiro di forniture non adeguate rispetto alle prescrizioni di capitolato o alle dichiarazioni rilasciate in sede di gara o a quanto autorizzato dall'Azienda Sanitaria, difettose o cui conseguano manifestazioni allergiche.

La ditta aggiudicataria dovrà rendersi disponibile a forme di consegna alternative degli ausili (quali ad esempio distretti, depositi o quant'altro), senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda Sanitaria, per quegli utenti che non accettassero la consegna domiciliare.

Le consegne dovranno essere accompagnate da apposita bolla descrittiva della merce, in triplice copia, firmata per ricevuta dall'utente o da chi per esso. Di queste copie, una resterà all'utente, una al fornitore e la terza sarà inviata al competente Distretto Sanitario di Base dell'Azienda Sanitaria con elenco dei pazienti forniti nel periodo di riferimento (mese) unitamente alle fatture, per i successivi adempimenti. Resta inteso che la merce è ricevuta con riserva di verifica dei vizi di fornitura.

- Sospensione/interruzione

della fornitura e del servizio per effetto di modifiche nella titolarità del diritto dell'assistito alla fornitura con costi a carico dell'Azienda Sanitaria. La ditta aggiudicataria predispone le modalità organizzative adeguate per seguire le vicende dell'assistito nei casi di trasferimento, decesso, ricovero, o comunque, per qualsiasi altra causa per cui venga meno la titolarità del diritto alla fornitura di ausili per incontinenti con costi a carico dell'Azienda Sanitaria. Per il pagamento di forniture effettuate in favore di utenti ricoverati, trasferiti, deceduti, ecc. si rinvia alle specifiche norme riportate dal presente capitolato.

Restano in ogni caso a carico della ditta i costi per eventuale ritiro di fornitura in eccesso e/o non dovuta.

La ditta aggiudicataria predispone, altresì, modalità organizzative specifiche per le gestioni di monitoraggio dei deceduti e dei sospesi.

- Gestione aggiornata database utenti.

La ditta aggiudicataria mette a disposizione dell'Azienda Sanitaria, un applicativo informatico corredato della licenza d'uso, che permetta la gestione dei dati anagrafici e degli ordinativi per ogni utente in carico. La ditta aggiudicataria è responsabile della corretta ed aggiornata tenuta del database degli utenti, curando i flussi dei dati in entrata ed in uscita. Per ciascun utente inserito dovranno essere indicati i principali dati anagrafici, indirizzo, codice fiscale, numero di telefono, riferimenti autorizzativi, numero di tessera sanitaria, patologie, tipologie di ausili con denominazione dei presidi, codificazione secondo D.M., norme limitative indicate nel D.M., tariffario – prezzo, piano terapeutico. L'Azienda Sanitaria fornirà, ad inizio appalto, i dati attualmente trattati dagli attuali affidatari dei contratti.

Spetta alla ditta aggiudicataria la verifica dell'aggiornamento del dato e la sua eventuale integrazione con altre informazioni utili per la gestione del servizio così come l'aggiornamento del programma in relazione a sopravvenute modifiche legislative ed operative.

Il database, gestibile dagli operatori distrettuali dell'Azienda Sanitaria, sarà a disposizione anche per consultazione e valutazione dei Settori Farmaceutici e di Medicina di Base (ove richiesto).

Per ciò che attiene, nella gestione del database, la tutela della riservatezza dei dati, dovrà essere comprovata, dalle ditte concorrenti, l'esistenza di idonei procedure/protocolli per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza ed integrità dei dati e tutela del diritto alla privacy degli assistiti.

- Reports.

La Ditta aggiudicataria fornirà inoltre, su richiesta e con le modalità e la periodicità che verranno concordate con gli uffici distrettuali, adeguata reportistica recante i dati relativi ai consumi ed ai costi. La reportistica dovrà essere adeguata rispetto alle necessità suddette e dovranno poter essere realizzati reports personalizzati.

- Consulenza.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire, con personale qualificato ed in regola con gli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia, un servizio di consulenza in raccordo con i competenti uffici dell'Azienda Sanitaria per l'intera durata della fornitura, eventuale periodo di proroga compreso, sia nel periodo di avvio del servizio medesimo, sia nella fase di mantenimento. La finalità che deve essere perseguita è quella stabilire il piano del fabbisogno giornaliero e di fornire una valida informazione all'utente riguardo le caratteristiche funzionali e terapeutiche del presidio stesso.

Quindi la/e ditta/e aggiudicataria/e sono obbligate a garantire la presenza domiciliare o presso le sedi distrettuali di personale qualificato così valutata per almeno 9 ore settimanali per 1.000 assistiti.

Dovrà, obbligatoriamente, essere esposto il protocollo operativo del servizio di consulenza.

- Servizio di informazioni, reclami e customer.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad attivare un numero verde disponibile – in loco – cinque giorni su sette. Di tale servizio dovrà essere data adeguata pubblicità agli assistiti. Dovrà essere resa agli utenti, attraverso adeguate iniziative di informazione, particolarmente durante la fase iniziale dell'appalto e del passaggio al nuovo sistema, contrattuale.

E' fatto obbligo di comprovare esperienze già effettuate di customer satisfaction.

Nel caso in cui la ditta non effettui o ritardi il servizio, l'Azienda Sanitaria si riserva di provvedervi tramite prescrizione medica e fornitura per il tramite delle farmacie, secondo nomenclatore, rivalendosi sull'importo dei pagamenti da eseguirsi o sulla cauzione definitiva; qualora l'Aggiudicatario non provveda immediatamente a reintegrare il deposito cauzionale definitivo reso a garanzia degli adempimenti contrattuali, l'Azienda Sanitaria si riserva ogni facoltà per il recupero dell'eventuale maggior spesa derivante dall'eventuale danno procurato.

Il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente articolo darà luogo all'applicazione delle penali successivamente esposte e fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata del contratto, anch'essa di seguito disciplinata.

Informatizzazione: La Ditta aggiudicataria si impegna a dotare ogni centro autorizzativo dell'Azienda Sanitaria di:

- n. 1 P.C. di ultima generazione completo di software o unità centrale;
- n. 1 monitor 19";
- n. 1 stampante multifunzione laser b/n, mouse, tastiera;
- n. 1 sistema operativo Windows XP con licenza Microsoft;

I supporti richiesti dovranno essere funzionali al buon espletamento del servizio e collegati in rete. Insiste l'obbligo di assistenza sui sistemi operativi impiegati per il periodo necessario a necessario a realizzare il collegamento, in rete, di tutti i distretti sanitari dell'Azienda Sanitaria.

L'applicativo informatico messo a disposizione dell'Azienda prevederà l'assistenza tecnica on-line, gli aggiornamenti in tempo reale e dovrà offrire la possibilità di gestione di tutta la protesica.

Art. 6 (Condizioni particolari)

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Impresa aggiudicataria la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'attività ed, in generale, di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Impresa aggiudicataria circa la convenienza ad assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da essa offerto sugli importi stabiliti dall'Azienda Sanitaria.

L'Azienda Sanitaria potrà attivare con l'impresa aggiudicataria protocolli operativi al fine di razionalizzare i consumi, accrescere l'appropriatezza dei presidi e, quindi, migliorare le condizioni di vita e di salute degli utenti.

Art. 7 (Importo presunto dell'appalto)

L'importo complessivo annuo presunto del presente appalto, posto a base d'asta, è complessivamente, pari a € 3.280.000,00, I.V.A esclusa, e quindi, € 13.120.000,00, IVA esclusa, per i quattro anni di durata dell'appalto.

Art. 8 (Durata dell'appalto)

L'appalto avrà la durata di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Azienda Sanitaria.

L'Azienda Sanitaria ha facoltà di prorogare, e la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di proseguire, nel contratto per ulteriori mesi 6 (sei), alle medesime condizioni contrattuali.

Il contratto potrà risolversi alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi ove l'Amministrazione notifichi, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza, la propria volontà di recesso che non determina, nella contraente, alcuna refusione, indennizzo od altro, a qualsiasi titolo.

Art. 9 (Quinto d'obbligo)

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'amministrazione può chiedere e l'impresa ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una diminuzione sull'ammontare dell'intera fornitura fino alla concorrenza di un quinto, ancorché ciò non sia formalmente previsto nel contratto.

Tale obbligo per l'impresa è indipendente da eventuali altre variazioni in più od in meno eventualmente previste tra le condizioni del contratto.

Art. 10 (Controlli, prove e collaudi)

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di effettuare i controlli che ritiene opportuni sia sulla fornitura che sul servizio di distribuzione. La rilevazione di non conformità rispetto alle prescrizioni di capitolato e/o a quelle che la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare che non siano tempestivamente rimosse, danno luogo a penali e, nei casi più gravi, a risoluzione del contratto.

La ditta aggiudicataria provvede a verifiche del gradimento della fornitura e del servizio curando l'invio e la raccolta di un apposito questionario da recapitare all'utenza, la prima volta entro sei mesi dall'inizio dell'appalto e successivamente con la periodicità che verrà concordata. I contenuti del questionario, per cui dovrà essere garantito l'anonimato, saranno oggetto di analisi con i responsabili dell'Azienda Sanitaria.

Le non conformità rilevate che non saranno tempestivamente rimosse daranno luogo a penali e, nei casi più gravi, a risoluzione del contratto.

Art. 11. (Divieto di rinnovazione tacita)

E' escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 12 (Contestazioni, controversie, penali)

Abusi e deficienze dell'appaltatore:

Poiché la gestione contemplata nel presente Capitolato Speciale è da ritenersi di pubblica utilità, la Ditta aggiudicataria non può per nessuna ragione sospenderla, effettuarla in maniera difforme da quanto stabilito o eseguirla in ritardo. Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio (nei termini e modi che riterrà opportuno e a spese della Ditta) di quelle prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio e ciò qualora la Ditta, appositamente diffidata, non ottemperi agli obblighi assunti. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali previste dal presente capitolato in caso di inadempienza o negligenza. L'ammontare della penale varia a seconda della gravità dell'inadempienza accertata secondo quanto normato dai successivi articoli, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione. Verificandosi due volte detti abusi o deficienze oggetto di contestazione scritta, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'Azienda Sanitaria con addebito dei danni conseguenti alla Ditta aggiudicataria.

Disdetta del contratto da parte della Ditta:

Qualora la Ditta dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, l'Azienda Sanitaria, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà alla Ditta inadempiente l'eventuale maggiore spesa derivante dall'assegnazione delle forniture ad altre Ditte e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta, in sede di liquidazione, dalle fatture in scadenza. L'Azienda Sanitaria ha facoltà di esercitare i diritti indicati nel presente articolo senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la Ditta aggiudicataria rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta.

Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza, e per ritardo nelle prestazioni dovute.

PARTE II DISCIPLINARE DI GARA

MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Capo I

Art. 13 (Procedure e criterio di aggiudicazione)

La procedura di scelta del contraente è quella della procedura aperta di cui agli artt. 3, comma 37, 54, 55 e 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

La procedura aperta sarà tenuta col metodo di cui all'art. 73, lettera c), del R.D. 23-05-1924, n. 827 e col procedimento di cui al successivo art. 76, commi I, II e III, ed aggiudicata al prezzo più basso, secondo l'implicito rinvio operato dall'art. 82 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi del comma 4, art. 55, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., si procederà ad aggiudicazione nel caso in cui siano presentate almeno due offerte valide.

Ai sensi del comma 3, art. 81, del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso e subordinatamente all'accertamento della rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche riportate dal capitolato speciale d'appalto.

Il Presidente di gara procederà, in sede di gara, ad ammettere le imprese concorrenti e ad acquisire il parere di conformità, che sarà reso da una Commissione Tecnica all'uopo nominata. Detta Commissione potrà, eventualmente, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. chiedere ogni utile completamento e chiarimento dei certificati, documenti e dichiarazioni prodotti.

Successivamente si procederà, in seduta pubblica, a rendere note le condizioni economiche offerte, limitatamente alle sole imprese che avranno presentato proposte ritenute conformi.

Offerta economica

Nella **busta** riportante la dicitura "**offerta economica** gara ausili assorbenti l'urina (codice classificazione ISO 09.30) e accessori per letti (codice classificazione ISO 18.12) riconducibili al Nomenclatore Tariffario Nazionale (N.T.N.) approvato con D.M. 27/08/1999 n. 332 (allegato 1 – elenco n. 2)," deve essere inserita solamente **l'offerta economica**, redatta in lingua italiana su carta legale o resa tale, e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente o da procuratore fornito dei poteri necessari.

I raggruppamenti temporanei d'impresa non ancora formalmente costituiti dovranno presentare un'unica offerta sottoscritta da tutti i partecipanti al raggruppamento.

L'offerta si intende comprensiva delle forniture, del servizio e di ogni altro onere direttamente o indirettamente connesso all'esecuzione dell'appalto, tenuto conto di quanto specificatamente richiesto nel capitolato ed offerto in sede progettuale.

L'offerta deve essere formulata in termini di sconto percentuale sul prezzo giornaliero forfetario per paziente come di seguito specificato che costituisce base d'asta:

€. 0,75 (zero/75 (al netto di Iva 4%))

Non sono ammesse e, quindi, ritenute nulle, offerte alternative.

Dovrà essere indicato anche il costo relativo alla sicurezza del lavoro, dettagliato nelle misure adottate rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio da espletare.

Il prezzo offerto è forfetario e pertanto indipendente dai quantitativi effettivamente erogati agli assistiti sulla base del fabbisogno di ciascuno.

Art. 14 (prezzo, fatturazione, pagamenti)

Per le forniture ed i servizi offerti l'Azienda Sanitaria corrisponde un compenso calcolato in termini di costo giornaliero per paziente, come determinato in sede di aggiudicazione.

La revisione prezzi, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., non si applica alle prestazioni rese nel corso del primo anno del contratto, ma si applica, esclusivamente (qualora la successiva istruttoria condotta dall'ufficio competente dimostri che essa sia dovuta), alle prestazioni rese a decorrere dal giorno di accoglimento dell'istanza revisionale.

La revisione, è operata dal responsabile unico del procedimento sulla base di un'istruttoria con riferimento ai costi standardizzati determinati e pubblicati, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c), del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i., dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, bei e servizi, nonché, sulla base degli elenchi prezzi rilevati dall'ISTAT.

In assenza dei dati sopra detti, fatte salve nuove emanande disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale si utilizzeranno gli indici ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati sulla G.U.R.I.; il mese iniziale di riferimento sarà quello di avvio esecuzione della fornitura.

Il fornitore presenterà le proprie fatture dopo aver effettuato la fornitura trimestrale.

Non si effettueranno pagamenti per merce consegnata senza titolo, ovvero nei casi di trasferimenti degli utenti, decesso, ricovero.

Le fatture dovranno essere inviate all'Azienda Sanitaria per la registrazione e la successiva trasmissione alle UU.OO. all'uopo preposte che procederanno alla relativa liquidazione, dopo avere verificato la corretta esecuzione delle forniture e del servizio.

I pagamenti avverranno conformemente a quanto stabilito con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 (G.U. del 14/03/2008 in vigore dal 29/03/2008), con il quale viene adottato il previsto regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare i pagamenti superiori a € 10.000,00. I pagamenti avverranno in via ordinaria entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura fermo restando le procedure di pagamento introdotte da norme nazionali e/o regionali.

In tutti i casi in cui l'assistito perde la titolarità del diritto alla fornitura a spese dell'Azienda Sanitaria (decesso, trasferimento, ricovero, ecc.) si darà luogo al pagamento della fornitura fino al momento in cui dovessero verificarsi le superiori condizioni. A motivo della difficoltà di rilevazione dei suddetti dati, insiste l'obbligo, per la ditta aggiudicataria, di emissione di nota di credito per fatturazione già avvenuta.

L'IVA a carico dell'Azienda Sanitaria sarà applicata nella misura ridotta (attualmente 4%) prevista dalla normativa vigente trattandosi di fornitura destinata a soggetti invalidi civili.

Art. 15 (modalità di svolgimento della gara)

CAMPIONATURA

Ai fini della valutazione dell'idoneità dei prodotti forniti, le ditte offerenti dovranno presentare presso l'A.S.P. di Agrigento, Viale Della Vittoria n. 321, pena l'esclusione dalla gara, adeguata campionatura nonché le schede tecniche e descrittive dei prodotti offerti e corrispondenti alla campionatura presentata.

La campionatura dovrà essere costituita da almeno tre confezioni commerciali integre per ogni articolo offerto, ciascuna di almeno 20 – 30 pezzi (per i prodotti alternativi si richiede l'invio di una confezione commerciale integra). Dovrà essere evidenziata all'esterno della confezione di ciascun prodotto campionato la denominazione della ditta e l'articolo contenuto.

La campionatura dovrà essere in tutto e per tutto identica ai prodotti che saranno forniti in caso di aggiudicazione.

La campionatura dovrà obbligatoriamente indicare all'esterno dell'imballaggio il mittente e dovrà essere esclusivamente consegnata entro e non oltre il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta economica presso:

A.S.P. AGRIGENTO, U.O.C. Servizio Provveditorato, Viale Della Vittoria n. 321, 92100 AGRIGENTO, recando l'indicazione:

campionatura per appalto ausili assorbenti l'urina (codice classificazione ISO 09.30) e accessori per letti (codice classificazione ISO 18.12) riconducibili al Nomenclatore Tariffario Nazionale (N.T.N.) approvato con D.M. 27/08/1999 n. 332 (allegato 1 – elenco n. 2)

La campionatura s'intende ceduta a titolo gratuito e sarà conservata per i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa all'esito della procedura di gara, fatta eccezione per la campionatura fornita dalla ditta aggiudicataria che sarà conservata a prova della qualità e delle caratteristiche che dovranno strettamente corrispondere, per tutta la durata della fornitura, a quelle dei campioni presentati. Si formula, sin d'ora, la richiesta di ulteriore campionatura nel caso lo ritenesse necessario in relazione alle finalità di valutazione del prodotto.

Si formula riserva di acquisire i medesimi prodotti presso farmacie o punti vendita che verranno indicati dalle concorrenti ed effettuare su questi riscontri di conformità con i campioni prodotti. A tal fine, sulla campionatura dovrà essere indicata la denominazione commerciale del prodotto, marchio, codice aziendale e codice EAN. La difformità tra i prodotti offerti in campionatura e quelli acquisiti sul mercato darà luogo a esclusione dalla procedura.

OFFERTA TECNICA

All'offerta tecnica dovranno essere allegati:

- 1) **schede tecniche** dei prodotti proposti riportanti il codice commerciale completo e quello di riferimento del D.M. n. 332/99 e relativi dépliant illustrativi; pena l'esclusione dalla procedura di gara la ditta concorrente dovrà offrire una sola tipologia di prodotto per ciascuno di quelli oggetto di valutazione qualitativa; non verranno pertanto prese in considerazione offerte alternative;
- 2) **schede tecniche** dei prodotti alternativi riportanti il codice commerciale completo e quello di riferimento del D.M. n. 332/99, e relativi dépliant illustrativi;
- 3) **certificati** relativi ai singoli prodotti offerti provenienti da laboratori accreditati presso il SINAL, o da un ente che rientra negli accordi internazionali di mutuo riconoscimento con l'organismo nazionale e compreso degli elenchi dell'E.A. (European Cooperation of Accreditation) o dall'ILAC (International Laboratories Accreditation), scelto dal concorrente stesso, contenenti i risultati delle valutazioni dei requisiti funzionali secondo le metodiche 001NMC93, 002NMC93, 003NMC03.
Non si richiedono test qualitativi sui codici 18.12.15.003 e 18.12.15.006, poiché per tali articoli si procederà esclusivamente ad una valutazione di idoneità sempre in base ai requisiti tecnici di cui al DM 332/99.

L'inidoneità dei suddetti prodotti, comprovata dal non raggiungimento dei valori indicati nella sotto indicata griglia, comporta l'esclusione dalla fasi successive della procedura.

velocità di assorbimento (001 nmc 93)

09.30.04.003 Non inferiore a 3,0 ml./sec.	Pannolone a mutandina formato grande
09.30.04.006 Non inferiore a 3,0 ml./sec.	Pannolone a mutandina formato medio
09.30.04.009 Non inferiore a 3,0 ml./sec.	Pannolone a mutandina formato piccolo
09.30.04.012 Non inferiore a 3,0 ml./sec.	Pannolone sagomato formato grande
09.30.04.015 Non inferiore a 3,0 ml./sec.	Pannolone sagomato formato medio
09.30.04.018 Non inferiore a 3,0 ml./sec.	Pannolone sagomato formato piccolo
09.30.04.021 Non inferiore a 3,0 ml./sec.	Pannolone rettangolare

rilascio di umidità (002 NMC 93)

09.30.04.003 Non superiore a 0,50 gr.	Pannolone a mutandina formato grande
09.30.04.006 Non superiore a 0,50 gr.	Pannolone a mutandina formato medio
09.30.04.009 Non superiore a 0,50 gr.	Pannolone a mutandina formato piccolo inidoneo
09.30.04.012 Non superiore a 0,50 gr.	Pannolone sagomato formato grande
09.30.04.015 Non superiore a 0,50 gr.	Pannolone sagomato formato medio
09.30.04.018	Pannolone sagomato formato piccolo

Non superiore a 0,50 gr.	
09.30.04.021 Non superiore a 0,50 gr.	Pannolone rettangolare

assorbimento specifico (003 NMC 93)

09.30.04.003 Non inferiore a 9 gr/gr	Pannolone a mutandina formato grande
09.30.04.006 Non inferiore a 9 gr/gr	Pannolone a mutandina formato medio
09.30.04.009 Non inferiore a 9 gr/gr	Pannolone a mutandina formato piccolo
09.30.04.012 Non inferiore a 9 gr/gr	Pannolone sagomato formato grande
09.30.04.015 Non inferiore a 9 gr/gr	Pannolone sagomato formato medio
09.30.04.018 Non inferiore a 9 gr/gr	Pannolone sagomato formato piccolo
09.30.04.021 Non inferiore a 9 gr/gr	Pannolone rettangolare

- 4) **sintetico progetto** (preferibilmente max. 15 pagine) relativo alle modalità di organizzazione del servizio con specifico riferimento alle soluzioni che si intendono adottare per adempiere alle forniture ed al servizio, sulla scorta di quanto espresso e prescritto.

I contenuti del/i progetto/i costituiscono, per la ditta/e risultata/e aggiudicataria/e, impegno formale.

Alle ditte concorrenti non spetta alcun compenso per la redazione dei progetti e dell'offerta.

CAPO II - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Art. 16 (Requisiti richiesti)

Per la partecipazione alla presente gara il soggetto candidato deve possedere:

- a) requisiti morali e professionali;
- b) adeguata capacità finanziaria ed economica;
- c) idonea capacità tecnica.

Art. 17 (Requisiti morali e professionali)

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente gara le società/impresa/altro soggetto che :

1. si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2. nei cui confronti è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
3. nei cui confronti è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
4. nei cui confronti è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, così come definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
5. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
6. ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
7. ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
8. ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

9. nei cui confronti , ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
10. ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
11. che la società/impresa/altro soggetto, rappresentata, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
12. che nei confronti del titolare (per le imprese individuali) // legale rappresentante // socio (per le società in nome collettivo) // socio accomandatario (per le società in accomandita semplice) // amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società) // direttore tecnico (per le imprese individuali ,le società di persone e gli altri tipi di società prima elencati) // il socio unico (in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) // il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società), non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008;
13. Che il titolare (per le imprese individuali) // legale rappresentante // socio (per le società in nome collettivo) // socio accomandatario (per le società in accomandita semplice) // amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società) // direttore tecnico (per le imprese individuali ,le società di persone e gli altri tipi di società prima elencati) // il socio unico (in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) // il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società), pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
14. nei cui propri confronti, sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1) al D. Lgs. 08/08/1994, n. 490 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali situazioni nei confronti della impresa / società /altro soggetto sopraindicata e dei propri familiari conviventi;
15. si trovano , rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
A tale scopo occorre allegare una delle seguenti dichiarazioni:
 - a) dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - b) dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - c) dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Si

riporta, qui di seguito, elenco degli operatori economici che si trovano in situazione di controllo con il concorrente:

Le cause di esclusione sopra previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12 sexsies del D. L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 1992 n. 356, o della Legge 31 maggio 1965 n. 575, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

16. nei cui confronti sono / non sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.c., per i seguenti reati (riportare tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore, compresi quelli per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione, ed i reati in relazione ai quali i provvedimenti stessi sono stati emessi):

Art. 18 (documentazione di carattere generale)

La documentazione di carattere generale da allegare all'offerta, pena l'esclusione dalla gara, è la seguente:

- a) **copia del presente capitolato/disciplinare**, timbrato e firmato per accettazione su ogni foglio. Il capitolato nella sua ultima pagina deve riportare, pena l'esclusione, la doppia sottoscrizione ai fini della specifica approvazione delle clausole onerose, ai sensi dell'art. 1341 c.c.;
- b) **documento** attestante l'avvenuta costituzione del **deposito cauzionale provvisorio**, a norma dell'art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006, pari al 2% dell'importo di spesa posto a base d'asta, riferito al/i lotto/i per il/i quale/i si concorre. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'Impresa concorrente, in contanti, mediante versamento presso la tesoreria dell'Azienda di cui al successivo art. 53, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, mediante deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicante. La fideiussione, a scelta dell'Impresa concorrente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora il deposito cauzionale sia prestato in contanti o in titoli del debito pubblico, tale documento è sostanziato da copia della quietanza di versamento. Se, invece, detta cauzione sia prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, all'offerta deve essere allegata copia del documento che comprovi tale costituzione. La garanzia deve prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Deve avere validità per almeno centottanta giorni. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/lec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, ovvero la presenza

di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, le Imprese concorrenti segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nel caso di A.T.I., la riduzione è applicabile solo nella eventualità che tutte le imprese associate siano in possesso di tale qualificazione. L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

- c) Nel caso in cui si intenda concorrere come componente di una **A.T.I. già costituita**, si dovrà presentare l'atto costitutivo e la procura, o, se l'**A.T.I. non è ancora istituita**, si dovrà dichiarare tale intenzione;
- d) **La dichiarazione ex "Allegato B"**;
- e) **Documento attestante l'avvenuto versamento**, con le modalità ed i termini indicati nell'art. 5 della deliberazione 03/11/2010 dell'**Autorità** per la **Vigilanza** sui **Contratti** Pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005, n. 266, della somma sotto indicata a titolo di contributo a favore della citata Autorità:

C.I.G. : 3983371DB9 contributo € 200,00.- DUECENTO/00)

Art. 19 (Documentazione comprovante i requisiti morali e professionali)

A dimostrazione del possesso dei requisiti morali e professionali, il soggetto candidato allega obbligatoriamente all'offerta, pena l'esclusione, la dichiarazione redatta sulla base del modello **"allegato B"**, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui il titolare o un legale rappresentante della ditta istante attesti, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti morali e professionali analiticamente indicati nello stesso modello.

La firma in calce alla dichiarazione di cui sopra non necessita di autenticazione; la dichiarazione dovrà però essere accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Art. 20 (Documentazione comprovante la capacità finanziaria economica e tecnica)

A dimostrazione del possesso della capacità finanziaria ed economica, il soggetto candidato deve produrre, pena l'esclusione dalla gara, la dichiarazione, redatta sulla base del modello **"allegato B"**, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sottoscritta dal titolare od un legale rappresentante, attestante il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi e/o forniture nel settore oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati

A dimostrazione del possesso della capacità tecnica, il soggetto candidato deve produrre, pena l'esclusione dalla gara, la dichiarazione, redatta sulla base del modello **"allegato B"**, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sottoscritta dal titolare od un legale rappresentante, con la quale si enumera l'elenco dei principali servizi o forniture, nel settore oggetto della gara, eseguiti dall'impresa presso strutture sanitarie, pubbliche o private, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, con il rispettivo importo, data e destinatario.

Per quanto riguarda la documentazione comprovante i requisiti di cui al precedente articolo, relativi alla capacità economica e finanziaria, la concorrente potrà presentare, a sua discrezione, i documenti tributari e fiscali riferentesi agli anni 2008, 2009 e 2010 o agli anni 2007, 2008 e 2009, che risultano regolarmente depositati nei modi di legge.

Per quanto concerne, invece, il requisito della capacità tecnica, lo stesso è comprovato mediante l'esibizione dei certificati dei servizi e delle forniture eseguiti nel periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

Per poter essere ammessi alla gara, la concorrente dovrà dichiarare un fatturato, relativo a servizi o forniture nel settore oggetto della gara, e un importo globale, dei contratti eseguiti nell'ultimo triennio, almeno pari alla spesa presunta annua espressa nel presente capitolato speciale d'appalto, riferita al totale del/dei lotto/i per il/i quale/i si concorre.

Le ditte di nuova costituzione:

- così come concesso dal comma 3 dell'art. 41 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria potranno rendere specifiche dichiarazioni, di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/93;

- per quanto attiene la dimostrazione della capacità tecnica e professionale renderanno specifica dichiarazione espressiva di quanto disposto dall'art. 42, comma 1) lettere a - b - c) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Art. 21 (Impegno alla riservatezza)

L'Azienda Sanitaria, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa e il diritto d'accesso, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto candidato.

Art. 22 (Riserva di verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate)

L'Azienda Sanitaria, a norma dell'art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006, prima di procedere all'apertura delle offerte presentate, richiede ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della ricezione della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti negli atti di gara, presentando la documentazione indicata.

Tale richiesta sarà, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche alla Impresa aggiudicataria e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati.

L'Azienda Sanitaria si riserva, in ogni caso, di accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate, attraverso l'acquisizione della documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla legge.

Art. 23 (Falsità delle dichiarazioni)

Se tale prova non sia fornita, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nell'offerta, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e all'escussione della relativa cauzione provvisoria.

Di tale circostanza se ne darà comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario, assegnando allo stesso un termine, non inferiore a dieci giorni, per consentire la presentazione di memorie difensive scritte.

Il provvedimento motivato di decadenza dall'aggiudicazione, di competenza del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria, comporta l'esercizio dell'azione diretta al risarcimento del danno, nonché, qualora il fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria.

CAPO III - Modalità di compilazione dell'offerta e composizione del plico

Art. 24 (Compilazione dell'offerta economica – contenuto delle offerte e validità)

L'offerta economica, che dovrà indicare il prezzo massimo giornaliero forfetario per singolo utente incontinente, è comprensiva del costo dei prodotti, della consegna al domicilio degli utenti aventi diritto sul territorio dell'Azienda Sanitaria e della successiva assistenza post-vendita, dovrà essere formulata al ribasso del costo forfetario giornaliero per utente di € 0,75, oltre IVA.

Non sono ammesse offerte alla pari ed in aumento.

Inoltre, l'offerta dovrà riportare, in modo analitico, il prezzo unitario dei singoli prodotti offerti.

Pertanto tale prezzo massimo giornaliero forfetario offerto è il prezzo massimo giornaliero che l'Azienda Sanitaria corrisponderà alla Ditta aggiudicataria per utente/giorno. Fermo restando tale limite, la Ditta dovrà esporre in fattura i prezzi unitari effettivi riferiti agli ausili consegnati agli utenti, atteso che potranno essere effettuate forniture presso i magazzini farmaceutici dell'Azienda Sanitaria.

Se l'importo risultante tra il numero degli ausili effettivamente forniti nel mese di riferimento per i rispettivi prezzi unitari risultasse superiore all'importo risultante tra il numero di giornate di riferimento per il prezzo massimo giornaliero forfetario offerto, la Ditta appaltatrice dovrà rimettere regolare nota di credito per la parte eccedente.

Nel caso, invece, che l'importo risultante tra il numero degli ausili effettivamente forniti per i rispettivi prezzi unitari risultasse inferiore all'importo risultante tra il numero di giornate di riferimento per il prezzo massimo giornaliero forfetario offerto, l'Azienda Sanitaria corrisponderà solo il costo della fornitura stessa ai prezzi unitari indicati in offerta.

Le offerte dovranno essere rese in carta legale, firmate dal legale rappresentante o titolare o procuratore legale.

Le offerte rimangono valide per mesi sei a decorrere dalla data fissata per l'espletamento della gara e non sono revocabili o modificabili. Il prezzo offerto verrà mantenuto bloccato per tutta la durata della fornitura.

Art. 25 (Sottoscrizione e invio delle offerte economiche)

Le offerte economiche, devono essere compilate secondo quanto indicato al precedente articolo 24, su supporto cartaceo.

Le copie cartacee devono essere rese legali mediante l'apposizione di una o più marche, debitamente annullate, per un valore complessivo di €. 14,62 (quattordici/62) ogni quattro fogli usati. Qualora l'offerta non sia in regola con la legge sul bollo, e ciò nel caso in cui l'imposta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, l'offerta sarà trasmessa al competente Ufficio del Registro che provvederà alla regolarizzazione.

Le offerte devono essere inserite nella busta di cui al successivo articolo 27.

L'offerta, per essere valida, deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dal fornitore, se trattasi di persona fisica, o da un soggetto avente la qualità di legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica. L'offerta può anche essere fatta a mezzo di persona munita di procura. In tal caso la procura, che deve essere speciale e cioè riguardare lo specifico appalto o, in genere, tutti gli appalti per forniture delle Amministrazioni Pubbliche, deve essere trasmessa all'Azienda Sanitaria ad aggiudicazione avvenuta in originale o in copia conforme. La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il rappresentato, non è titolo sufficiente per presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura deve rivestire la forma dell'atto pubblico, essere cioè redatta a norma dell'articolo 2699 c.c., con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o copia conforme).

Qualora vi sia contrasto tra il prezzo unitario offerto e l'importo complessivo del lotto, farà fede l'importo relativo ai prezzi unitari.

Nel caso di partecipazione di imprese che intendano costituirsi in R.T.I. o in consorzio ordinario di cui all'art. 2602 c.c., secondo la facoltà datane dal comma 8 dell'art. 37 del Codice degli Appalti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici interessati e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Art. 26 (Validità dell'offerta)

Trascorso il termine per la presentazione dell'offerta la stessa diventa irrevocabile ed il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per un periodo di gg. 180, a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.

Decorso tale limite di tempo senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere dall'offerta stessa.

Art. 27 (Composizione del plico)

L'offerta economica, formulata nei modi di cui ai precedenti articoli, deve essere inserita in apposita busta, chiusa con ceralacca od altro mezzo idoneo ad escludere ogni possibilità di manomissione e siglata sui lembi di chiusura, il cui esterno dovrà recare:

1. l'indicazione del soggetto candidato offerente;
2. la dicitura: "Offerta economica relativa alla gara a pubblico incanto per la fornitura di ausili assorbenti l'urina (codice classificazione ISO 09.30) e accessori per letti (codice classificazione ISO 18.12) riconducibili al Nomenclatore Tariffario Nazionale (N.T.N.) approvato con D.M. 27/08/1999 n. 332 (allegato 1 – elenco n. 2)"

Sulla ceralacca deve essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta della concorrente.

In detta busta non devono essere inseriti altri documenti.

Detta busta deve, a sua volta, essere inserita in un unico plico più grande, anch'esso chiuso, sigillato e siglato sui lembi di chiusura, inviato secondo le modalità appresso indicate.

Sul plico deve essere riportata, in maniera chiara e leggibile, la seguente dicitura: "Offerta relativa alla gara a pubblico incanto per la fornitura di ausili assorbenti l'urina (codice classificazione ISO 09.30) e accessori per letti (codice classificazione ISO 18.12) riconducibili al Nomenclatore Tariffario Nazionale (N.T.N.) approvato con D.M. 27/08/1999 n. 332 (allegato 1 – elenco n. 2), nonché gli estremi del mittente (nome e ragione sociale della ditta concorrente).

Art. 28 (Presentazione delle offerte)

Per partecipare alla procedura aperta, le imprese interessate dovranno far pervenire, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, **entro e non oltre le ore 9.00 del giorno 19/06/2012**, il plico sigillato con ceralacca, o con altro mezzo idoneo, e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente i documenti indicati negli articoli precedenti.

Per quanto riguarda la ricezione delle offerte, in caso di contestazioni, faranno fede la data e l'ora di arrivo apposti sul plico stesso dall'Ufficio Protocollo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sito in Agrigento, viale Della Vittoria n. 321, al quale, esclusivamente, deve essere consegnato il plico stesso, tutti i giorni settimanali, esclusi il sabato, la domenica e tutti i giorni festivi.

Lo stesso dovrà essere indirizzato a:

A.S.P. AGRIGENTO

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

VIALE DELLA VITTORIA N. 321

92100 AGRIGENTO

Art. 29 (Subappalto)

L'impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta i servizi e/o le forniture e/o i lavori che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all'articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell'11 aprile 2006 e s.m.i.

L'attività di erogazione delle forniture e dei servizi di cui all'articolo 3 del presente capitolato, è considerata «categoria prevalente»; pertanto il concorrente potrà subappaltare tale attività in misura non superiore al 30 (trenta per cento).

In caso di subappalto, l'Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l'obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l'Azienda Sanitaria.

L'Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l'esecuzione del servizio oggetto del subcontratto od in qualunque modo al servizio stesso ricollegabili o riconducibili.

Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall'Azienda all'Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore.

L'Azienda, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.

E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o del cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa Impresa aggiudicataria corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Inoltre, dietro giustificata richiesta dell'Azienda Sanitaria, l'Impresa aggiudicataria s'impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altro soggetto in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente il servizio.

Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni richiamate dall'articolo 118 del Decreto legislativo n. 163 dell'11 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO IV - Modalità di svolgimento della gara

Art. 30 (Commissione di gara)

La Commissione di gara, che presiede la seduta pubblica, è composta dal Dirigente Responsabile dell'Area Gestione Forniture e Servizi Economici o da un suo delegato, che la presiede, da due testimoni e da un funzionario verbalizzante.

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Provveditorato svolge, ai sensi degli artt. 272 e 273 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, le funzioni di RUP – Responsabile Unico del Procedimento.

Le operazioni di gara saranno raccolte in un apposito verbale.

Art. 31 (Seduta di gara)

La gara si svolgerà alle **ore 10.00 del 19/06/2012**, in seduta pubblica, presso i locali dell'U.O.C. Servizio Provveditorato dell' A.S.P di Agrigento in Viale Della Vittoria n. 321, Agrigento, padiglione Direzione Generale, terzo piano.

Nelle sedute di gara si procederà alle seguenti operazioni:

- a) verifica dell'integrità dei plichi;
- b) apertura dei plichi e controllo dei documenti in essi contenuti;
- c) verifica del possesso da parte delle ditte istanti dei requisiti morali, professionali, finanziari, economici e tecnici;
- d) sorteggio ex art. 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche;
- e) sospensione della procedura per acquisizione dei giudizi di conformità da parte della Commissione Tecnica;
- f) acquisizione dei giudizi della Commissione Tecnica;
- g) lettura dei giudizi in successiva sessione di gara;
- h) apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche delle sole ditte ammesse a questa fase della gara, che hanno presentato una offerta risultata conforme, e rilevazione dei prezzi offerti;
- i) formazione della graduatoria e aggiudicazione al soggetto candidato che avrà prodotto l'offerta più BASSA;
- j) aggiudicazione definitiva con provvedimento del Commissario Straordinario – Direzione Generale.

La seduta di gara può esser sospesa ed aggiornata ad altra ora od al giorno successivo. Il presidente si riserva, altresì, in sede di gara, la facoltà di acquisire il parere degli uffici, rinviando l'aggiudicazione a successiva data, dandone comunicazione ai presenti, o di non procedere all'aggiudicazione a favore di alcuna ditta per comprovati motivi.

L'Amministrazione si riserva di disporre, con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa.

Art. 32 (Presenza dei soggetti candidati)

Alla seduta pubblica di cui all'art. 31 possono presenziare ed intervenire, richiedendo l'iscrizione a verbale, i legali rappresentanti dei soggetti candidati o persone, da essi delegate, munite di speciale procura.

Possono presenziare, altresì, i rappresentanti di commercio del soggetto candidato.

Questi ultimi, se privi di procura speciale, non possono firmare il verbale di gara né migliorare l'offerta, né richiedere la messa a verbale di qualsiasi dichiarazione.

Art. 33 (Aggiudicazione)

La Commissione di gara procede all'aggiudicazione nel caso in cui pervengano almeno n. 2 (due) offerte.

L'aggiudicazione, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, non è obbligatoria per l'Amministrazione aggiudicatrice sino a quando non sarà approvata con formale atto deliberativo da parte dell'organo deliberante.

La dichiarazione di aggiudicazione, fatta dall'autorità che presiede la gara, vale nel contempo quale comunicazione di essa all'offerente rimasto aggiudicatario che sia presente.

Il responsabile del procedimento, entro 5 giorni dalla definizione del procedimento di gara, comunica l'esito di essa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al soggetto aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, nonché a tutti gli altri soggetti di cui all'art. 79 del Codice degli appalti.

L'aggiudicazione, ancorché definitiva ad unico incanto, è condizionata dalla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché dalla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia, o di altre cause ostative derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla

moralità professionale, o per delitti finanziari o ancora per uno dei delitti richiamati dall'articolo 32 quater c.p., ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. La mancata approvazione fa venir meno ogni effetto dell'aggiudicazione

Art. 34 (Pari offerte – offerta contrastante)

In caso di offerte uguali, a norma dell'art. 77 del R.D. 23-5-1924 n. 827, si procederà all'aggiudicazione come segue:

1. I concorrenti presenti che hanno presentato le offerte migliori di uguale prezzo saranno invitati a migliorare immediatamente l'offerta con una riduzione del prezzo; analoga procedura sarà seguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente; in questo caso le percentuali di sconto non potranno essere inferiori al 2% (duepercento);
2. Se nessuno dei concorrenti risulta presente o se i presenti si rifiutano di effettuare l'offerta di migliororia, si procederà subito mediante sorteggio.

Sarà dichiarato aggiudicatario il soggetto candidato miglior offerente.

Possono migliorare l'offerta il Legale rappresentante o chi è munito di idonea procura.

Art. 35 (Offerte anormalmente basse)

L'Azienda si riserva la facoltà di sottoporre a giudizio di congruità quelle offerte che appaiano anomale ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche.

In tal caso si richiederanno apposite giustificazioni che potranno riguardare:

- a) L'economia del metodo di prestazione della fornitura;
- b) Le soluzioni tecniche adottate;
- c) Le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi in appalto;
- d) L'originalità della fornitura offerta;
- e) Il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;
- f) L'eventualità che l'Impresa concorrente ottenga un aiuto dallo Stato;
- g) Il costo del lavoro.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

L'Azienda si riserva, altresì, la facoltà di verificare la congruità dei prezzi offerti attraverso il confronto con altre aziende sanitarie pubbliche, regionali e nazionali e, conseguentemente, non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso in cui le condizioni economiche dovessero risultare eccessivamente onerose rispetto alle condizioni economiche rilevate ad eccezione del caso in cui l'impresa individuata quale migliore offerente offra di ridurre le pretese a livello di calmiera.

Art. 36 (Verbale di gara)

Il verbale di gara, redatto da un funzionario dipendente dell'Azienda Sanitaria non equivale per ogni legale effetto al contratto, e fa fede della veridicità di quanto in esso contenuto fino a querela di falso.

Art. 37 (Cause espresse di esclusione)

La violazione o inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli sottoindicati comporta l'automatica esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a presidio della par condicio, segretezza e imparzialità:

- a) assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
- b) mancata sottoscrizione del capitolato in ogni sua pagina e delle clausole onerose;
- c) mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta a corredo dell'offerta;
- d) in caso di offerta pervenuta oltre il termine indicato nel bando di gara. A tal fine fa fede la data apposta dall'Ufficio Protocollo dell'Azienda sanitaria;
- e) mancata chiusura o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura del plico e della busta contenente l'offerta economica;
- f) inosservanza dell'art. 43 (concorrenza sleale);
- g) nella eventualità in cui l'offerta sia parziale, condizionata, espressa in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui ;

- h) offerta per persona da nominare;
- i) offerta per telegramma;
- j) offerta non sottoscritta dal legale rappresentante della concorrente o da altra persona legittimata ad impegnare la concorrente.

Rimane inteso che:

- ✓ il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- ✓ trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- ✓ non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto;
- ✓ sarà esclusa dalla gara l'offerta che non sia contenuta nell'apposita busta interna, debitamente sigillata con ceralacca od altro mezzo idoneo ad impedirne la manomissione.

Capo V – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – Partecipazione e costituzione

Art. 38 (Soggetti ammessi alla gara)

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente appalto i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano, per la disciplina, le disposizioni di cui all'art. 37 del Codice degli Appalti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico, ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Saranno escluse dalla gara le imprese concorrenti, per le quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Art. 39 (Raggruppamenti temporanei d'impresa)

La costituzione e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese sono disciplinate dall'art. 37 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

Per tali finalità, si precisa che tutte le obbligazioni discendenti dall'oggetto dell'appalto sono da considerare prestazione principale.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

E' fatto divieto alle Imprese concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla stessa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Questi ultimi non possono partecipare in qualsiasi altra forma, pena esclusione, alla presente gara.

Ognuna delle imprese mandanti è tenuta a presentare i documenti di cui ai precedenti art. 13, lettera a), art. 14, art. 15 e quegli altri necessari per la qualificazione. L'impresa mandataria dovrà presentare tutti i documenti richiesti.

Art. 40 (Costituzione del raggruppamento di imprese)

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà di cui al comma 8 del richiamato art. 37 del Codice degli Appalti, l'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo, che deve risultare da scrittura privata con autentica notarile, deve avvenire entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 41 (Contenuti dell'atto di costituzione)

L'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, redatto in conformità all'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve contenere:

- a) l'elenco delle imprese che aderiscono al raggruppamento;
- b) l'estratto dei verbali dei consigli di amministrazione o equivalenti organi deliberanti di ciascuna impresa in cui è approvata la partecipazione al raggruppamento temporaneo;
- c) l'oggetto e lo scopo del raggruppamento, che, nel caso di specie, è costituito dalla partecipazione alla gara disciplinata dal presente capitolato;
- d) l'indicazione dell'impresa capogruppo;
- e) l'irrevocabilità e gratuità del mandato;
- f) che la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'Azienda sanitaria;
- g) che la presentazione dell'offerta determina per le imprese la responsabilità solidale nei confronti dell'Azienda sanitaria;
- h) che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'Azienda sanitaria per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo e fino all'estinzione di ogni rapporto previsto e conseguente al presente capitolato, fatto salvo il diritto dell'Azienda sanitaria di far valere le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti;
- i) la suddivisione per quota dell'appalto tra le imprese associate;
- j) che lo scioglimento del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggiudicazione dell'appalto, è subordinato all'estinzione di tutti gli obblighi e garanzie previste dal presente capitolato.

L'impresa capogruppo dovrà possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella misura minima del 40%, mentre le mandanti nella misura minima del 10%.

Art. 42 (Avvalimento)

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 49 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine ed in conformità all'articolo 49, comma 2, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente dovrà produrre:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Azienda Sanitaria a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., né si trova in una delle situazioni di cui al medesimo articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara;
- e) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo,

dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (obblighi previsti dalla normativa antimafia).

La predetta documentazione dovrà essere allegata insieme alla documentazione di gara. L'Azienda Sanitaria e, per essa, la Commissione di gara, si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria oltre agli ulteriori adempimenti di cui all'art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

Si precisa, inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso, ai sensi dell'art. 49, comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la partecipazione contemporanea dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito, ai sensi dell'art. 49, comma 6, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è ammessa l'utilizzazione dei requisiti tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara.

Art. 43 (Concorrenza sleale)

Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che di fatto costituiscono, con la creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. Nell'eventualità ricorra tale ultima fattispecie, i relativi atti sono trasmessi all'Autorità che vigila sulla libera concorrenza.

Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all' art. 2359 del codice civile, ovvero esista un intreccio di partecipazioni o di organi amministrativi che lascino sussistere la teorica possibilità di reciproca conoscenza dei contenuti delle offerte.

Capo VI - CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE

Cauzione definitiva

Art. 44 (Cauzione definitiva)

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda sanitaria avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell'appalto.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.

Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, è fissato nella misura di cui al primo comma dell'art. 113 del Codice degli Appalti.

Art. 45 (Periodo di validità della cauzione definitiva)

La cauzione definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire l'intero periodo di validità del contratto.

Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dal Responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

Art. 46 (Modalità di costituzione della cauzione definitiva)

La cauzione definitiva, deve essere prestata in uno dei modi previsti dall'art. 113 del Codice degli Appalti:

- a) con reale e valida cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
- b) con fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito di cui al D.lgs 1° settembre 1993, n° 38 5 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) con polizza assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1939 n. 449 e successive modificazioni.

Art. 47 (Clausola espressa)

Qualora la cauzione definitiva sia prestata in uno dei modi di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 47, la fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono, altresì, espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta".

Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

Le parti, inoltre, in deroga al disposto in cui all'articolo 1944, comma 2, c.c., non possono convenire l'obbligo della preventiva escussione del debitore principale.

Ove la cauzione definitiva sia resa mediante fideiussione bancaria od assicurativa, la stessa dovrà contenere esplicita rinuncia ad avvalersi del disposto del 1° comma dell'art. 1957 C.C.

Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera, rispettivamente, nei confronti della Azienda a far data dal sorgere del vincolo contrattuale.

La garanzia opera per tutta la durata dell'atto pattizio e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti da esso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali pretese vantate dall'Azienda Sanitaria verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.

Capo VII – AGGIUDICAZIONE

Adempimenti del soggetto aggiudicatario

Art. 48 (Mancata sottoscrizione del verbale di aggiudicazione)

Il soggetto aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'aggiudicazione per non aver sottoscritto il verbale di gara.

Art. 49 (Contratto e spese di registrazione)

Il contratto è stipulato, con le modalità e i termini di cui all'art. 11 del Codice degli Appalti.

Le spese di registrazione del contratto sono a totale carico dei soggetti aggiudicatari.

Art. 50 (Documentazione)

L'Impresa aggiudicataria, entro 10 giorni dalla data di comunicazione della avvenuta aggiudicazione definitiva, al fine della stipula del contratto dovrà produrre la seguente documentazione:

- a) la documentazione comprovante le dichiarazioni autocertificate e prodotte a corredo dell'offerta, che l'Azienda Sanitaria riterrà di dover richiedere;
- b) il deposito cauzionale definitivo con le modalità previste nel presente capitolato;
- c) certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara, contenente:
 - a. gli estremi dell'atto costitutivo ed eventuali atti successivi che abbiano modificato od integrato l'atto medesimo e l'annesso statuto; il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa;
 - b. l'attestazione che la società non si trovi in stato di liquidazione o fallimento, che la medesima non abbia presentato domanda di concordato e che a carico di essa non si siano verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio anteriore alla data di gara;
- d) certificato rilasciato dal Tribunale - Sezione Fallimentare, di data non anteriore a sei mesi, che attesti che la ditta non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato e che a carico della stessa non è in corso alcun procedimento per tali situazioni;
- e) certificati, di data non anteriore a sei mesi a quella di aggiudicazione, dell'INAIL e INPS, competenti per territorio dai quali risulti la regolarità contributiva a favore dei propri dipendenti;
- f) attestato dell'Ufficio delle Imposte Dirette nel cui ambito territoriale ricade la sede dell'Impresa, da cui risulti l'inesistenza di pendenze fiscali; nel caso vi siano pendenze deve essere specificata la natura;
- g) attestato dell'ufficio I.V.A. nel cui ambito territoriale ricade la sede dell'Impresa, da cui risulti l'inesistenza di pendenze con l'Erario dello Stato relative all'I.V.A. stessa.
- h) in caso di riunione di imprese, copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione unitamente ad una dichiarazione notarile che attesti, sotto la propria responsabilità, il deposito dell'atto per la registrazione o copia conforme all'originale della ricevuta di deposito rilasciata dal competente ufficio del registro;
- i) modello GAP debitamente compilato, datato e sottoscritto nella parte di competenza dell'impresa aggiudicataria ai sensi dell'art. 2 Legge 726/82 e Legge 410/91;
- j) dichiarazione dalla quale risulti il nominativo del Responsabile della sicurezza di cui all'art.8, punto 2, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e il nominativo del medico competente addetto alla sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 16 dello stesso D.Lgs.
- k) la comunicazione dei dati di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, nel caso in cui l'Aggiudicatario sia una società di capitali.

L'aggiudicazione avverrà comunque sotto la condizione che l'Impresa aggiudicataria non si trovi in alcuna delle cause ostative previste dalla Legge 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo VIII – PREZZI E PAGAMENTI

Prezzi e Pagamenti

Art. 51 (Chiarimenti)

Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate, e costituiscono, invece, nullità dell'offerta stessa.

Il prezzo offerto sarà inoltre comprensivo di ogni spesa accessoria e di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l'I.V.A. eventuale, che sarà addebitata in fattura a norma di legge.

I prezzi espressi in sede di aggiudicazione saranno impegnativi e vincolanti per tutta la durata del contratto ed sono onnicomprensivi di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato.

Art. 52 (Riduzione od estensione del servizio)

Relativamente ai beni oggetto dell'Appalto, l'Amministrazione si riserva la facoltà nel corso del periodo contrattuale:

- 1. di estendere le forniture appaltate dandone preavviso all'Impresa aggiudicataria con almeno 20 giorni di anticipo;

2. di sospendere, ridurre o sopprimere le forniture appaltate, dandone preavviso all'Impresa aggiudicataria con almeno un mese di anticipo, per modifiche organizzative dell'Azienda dovute a norma di leggi, di regolamenti o disposizioni nazionali o regionali.
3. le estensioni e le riduzioni di cui sopra, se contenute entro il limite del 20% in più o in meno con riferimento all'importo complessivo della fornitura considerata, non daranno alcun diritto all'Impresa aggiudicataria di pretendere alcuno indennizzo o variazione dei prezzi unitari.

Art. 53 (Divieto di rinnovazione tacita)

E' escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 54 (Modalità e termini di pagamento)

All'Impresa aggiudicataria verranno corrisposti i prezzi stabiliti in sede di gara.

Le forniture sono finanziate accedendo ai fondi disponibili presso l'apposito conto economico del bilancio di competenza dell'A.S.P..

Il pagamento della fornitura verrà effettuato a mezzo mandato entro 90 giorni dalla data di ricezione della fattura, a norma dell'art.57 della legge regionale 18.4.1981, n. 69.

In caso di ritardo nei pagamenti si riconosceranno gli interessi al tasso legale.

Agli effetti della fatturazione sono validi i quantitativi che verranno riscontrati al controllo.

La fatturazione dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna. Sulle bolle di consegna la ditta fornitrice dovrà sempre indicare il numero d'ordine di riferimento indicato nella lettera d'ordine compilata dal competente ufficio.

I prezzi unitari e/o le percentuali di sconto di aggiudicazione saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l'Azienda sanitaria chieda chiarimenti.

Per individuare la data di pagamento, si fa riferimento a quella di consegna al Tesoriere dell'Azienda sanitaria del relativo mandato.

In caso di ritardo nei pagamenti, sarà riconosciuto al creditore un saggio per gli interessi passivi pari a quello legale esplicitato nell'art. 1284 del codice civile.

L'Impresa aggiudicataria non ha diritto alla corresponsione degli interessi, qualora il differimento del pagamento sia determinato dai ritardati accreditamenti, da parte degli organi a ciò competenti, delle quote economiche necessarie per far fronte alle obbligazioni a carico dell'Azienda, ovvero in qualsiasi altro caso in cui la paventata anomalia sia motivata da altra causa di forza maggiore non imputabile all'Azienda Sanitaria..

Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate, e costituiscono, invece, nullità dell'offerta stessa.

Il prezzo offerto sarà inoltre comprensivo di ogni spesa accessoria e di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l'I.V.A. eventuale, che sarà addebitata in fattura a norma di legge.

Il prezzo espresso in sede di aggiudicazione sarà impegnativo e vincolante per tutta la durata del contratto ed è onnicomprensivo di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 20 novembre 2008, n. 15, l'aggiudicataria ha l'obbligo di indicare " un numero di conto corrente unico " sul quale l'Azienda appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. La stessa si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative al contratto aggiudicato, compresi i pagamenti delle retribuzioni del personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. La prova di tale adempimento dovrà essere fornita prima della stipulazione del contratto relativo.

Art. 55 (Modalità di fatturazione)

Le fatture, per la loro liquidabilità, devono essere conformi a quanto previsto nella lettera o buono d'ordine.

Le fatture in particolare devono:

- a) riportare il numero della lettera d'ordine;
- b) essere corredate di copia della lettera d'ordine e del documento di trasporto;
- c) indicare il numero di conto di costo e quello di centro di costo indicato sul buono d'ordine.

Art. 56 (Incedibilità dei crediti)

Il soggetto aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente capitolato, si obbliga a non cedere a terzi i crediti derivanti dal presente appalto, senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda sanitaria.

La cessione del credito, senza la preventiva approvazione dell'Azienda sanitaria, rende inefficace il contratto di cessione nei confronti dell'Azienda medesima.

Le cessioni di crediti vantati nei confronti dell'Azienda a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall'Impresa aggiudicataria a favore di banche e di intermediari finanziari, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Azienda debitrice.

La cessione del credito del corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile all'Azienda, qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla predetta notifica.

L'Azienda Sanitaria, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'Impresa aggiudicataria di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, l'Azienda ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto. In caso di cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Art. 57 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)

La ditta contraente non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.

Tutte le riserve che la ditta aggiudicataria intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'ASP e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni, dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione, che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 58 (Trasferimento di proprietà dei beni)

La proprietà dei beni oggetto del presente capitolato è trasferita all'Azienda sanitaria dalla data di consegna nei locali dell'Azienda stessa od al domicilio degli assistiti aventi diritto.

Restano, pertanto, a carico del soggetto aggiudicatario i rischi di perdita e danni conseguenti al trasporto nei locali dell'Azienda sanitaria od al domicilio degli assistiti aventi diritto, ad eccezione della perdita e danni a questa imputabili.

Capo IX - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Art. 59 (Inadempienze)

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda sanitaria contesta mediante lettera raccomandata A.R. le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di formale provvedimento dell'organo deliberante dell'Azienda sanitaria.

In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni, prodotte dal soggetto aggiudicatario, e delle ragioni per le quali l'Azienda sanitaria ritiene di disattenderle.

Art. 60 (Controlli e Penalità)

La consegna dei prodotti dovrà essere effettuata entro i termini indicati nella richiesta fattane da parte dell'ufficio competente, nel caso di contratto di somministrazione; lo stesso termine decorrerà dalla data di ricevimento dell'ordinativo nei casi in cui la fornitura si esaurisca in un'unica soluzione.

Qualora la fornitrice ritardasse la consegna, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di diffidare la controparte e di acquistare altrove, anche per qualità migliori ed a prezzo superiore a quello contrattuale, a tutte spese e danni del fornitore medesimo. Oltre a far carico della spesa per l'acquisto del materiale, saranno imposte le seguenti penalità per ciascuna giornata di ritardo, salvo il risarcimento del maggiore danno eventuale:

- 1% dell'intero valore della fornitura da 1° al 15° giorno;
- 1,5% dell'intero valore della fornitura da 1° al 30° giorno se il ritardo supera il 15° giorno;
- 2% dell'intero valore della fornitura da 1° al 45° giorno se il ritardo supera il 30° giorno.

In caso di reitero l'Azienda U.S.L. potrà, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna, rescindere il contratto di fornitura incamerando, conseguentemente, il deposito cauzionale definitivo già prestato a garanzia della fornitura, senza che la ditta possa pretendere risarcimento od indennità di sorta. L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Azienda mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture in pagamento emesse dall'Impresa inadempiente, e ne sarà data comunicazione al fornitore con raccomandata con avviso di ricevimento. Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

Art. 61 (Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.)

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con provvedimento motivato del Direttore Generale - o in sua assenza dall'organo vicario - e previa comunicazione del procedimento stesso:

- a) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui all'art. 61 che precede, numero due penalità;
- b) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto in violazione al disposto di cui all'art. 57;
- c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- d) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- e) in caso di cessazione dell'attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione dell'azienda o del ramo di attività;
- k) in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- l) per la soppressione o il diverso assetto organizzativo dei servizi utilizzatori per effetto di disposizioni legislative e regolamentari;
- m) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- n) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- o) qualora si verifichi anche un solo episodio di frode o grave negligenza nell'esecuzione del contratto, salvo l'esercizio di ogni azione di responsabilità civile e penale;
- p) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Azienda, ai sensi del precedente articolo 61.

Nei casi previsti alle precedenti lettere a) b) e c) il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, ove esistente, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda sanitaria dovesse sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Azienda sanitaria, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva ove esistente.

Nel caso d'incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 62 (Recesso)

In caso di inadempimento del Fornitore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con la convenzione, l'Azienda Sanitaria, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà al Fornitore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 5 giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, la Convenzione si intenderà risolta. L'amministrazione contraente ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

L'Azienda Sanitaria può recedere unilateralmente, in ogni caso, dal contratto oggetto del presente capitolato:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo;
- b) per motivi di pubblico interesse;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) nei casi di cessione o di subappalto concessi in dispregio a quanto disposto precedentemente;
- f) nei casi di morte del titolare della ditta aggiudicataria, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- g) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'A.S.P. non ritenga di continuare il rapporto contrattuali con gli altri soci;
- h) nel caso in cui la prestazione sia stata effettuata in violazione dei termini previsti negli atti contrattuali;
- i) per giusta causa;
- j) per mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- k) per reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara dal Disciplinare di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica, attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- c. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo Contratto di fornitura.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASP.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Art. 63 (Disdetta)

Qualora l'Impresa aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, l'Azienda Sanitaria sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale

definitivo a titolo di penale. Ad essa verrà inoltre addebitata la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio in questione ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

Art. 64 (Acquisti sul libero mercato)

Nel caso di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini indicati nell'articolo precedente alla fornitura, anche solo parziale, della merce ordinata, l'Azienda sanitaria ha facoltà di procedere all'acquisto, sul libero mercato, di particolari partite di beni di cui al presente capitolato, ove questi non siano nella tempestiva disponibilità del soggetto aggiudicatario.

L'eventuale maggior onere da ciò derivante è a carico del soggetto aggiudicatario.

Resta ferma in ogni caso la risarcibilità di ogni ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

Capo X – TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D'ACCESSO Accesso ai documenti

Art. 65 (Riconoscimento del diritto di accesso)

L'Azienda sanitaria, in applicazione alle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del successivo regolamento 27 giugno 1992 n. 352 ed al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, garantisce a chiunque dimostri un interesse particolare e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi.

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE ALLE PROCEDURE DI GARE PUBBLICHE

Art. 66 (Sostituzione delle certificazioni amministrative)

La sostituzione delle certificazioni amministrative tramite dichiarazioni, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni e integrazioni, è ammessa, nei casi previsti dalla legge e agli articoli successivi, esclusivamente in relazione alla documentazione di fatti, stati e qualità riguardanti l'impresa e le situazioni personali dei singoli amministratori.

Per tali finalità, si rammenta che l'art. 77-bis del richiamato testo unico ha disposto che le disposizioni generali, in materia di documentazione amministrativa, si applicano alle fattispecie concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o pubblica utilità, servizi e forniture.

Le dichiarazioni relative alle imprese sono sottoscritte dal legale rappresentante; quelle riguardanti i singoli amministratori dagli interessati.

Nei procedimenti di gara di rilevanza comunitaria, la sostituzione delle certificazioni amministrative con dichiarazioni è ammessa, da parte di imprese di altri Stati membri, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e dalle leggi statali di recepimento.

Art. 67 (Integrazioni e accertamenti d'ufficio)

L'Amministrazione può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo che precede, nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati dalle imprese con dichiarazioni sostitutive.

Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false, l'Amministrazione, salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, provvede, in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati a favore dell'impresa.

Art. 68 (Certificazioni a corredo delle offerte)

Tutti i requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative, richiesti per l'ammissione e per l'aggiudicazione dal bando di gara, relativi alle situazioni rilevanti nei pubblici appalti che, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere oggetto di dichiarazioni sostitutive, e non necessitano della conseguente produzione dei relativi certificati a comprova.

Le certificazioni, sostitutive ai sensi del primo comma, sono prodotte dal solo soggetto aggiudicatario successivamente all'aggiudicazione.

Art. 69 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

Art. 70 (Sito Internet)

Le ditte interessate possono estrarre ed utilizzare per la presentazione delle offerte copia del bando di gara, del presente capitolato/disciplinare e dei suoi allegati tramite il sito internet: <http://www.aspag.it>

Eventuali chiarimenti e/o precisazioni verranno pubblicati esclusivamente tramite il sito web indicato.

E' onere dei candidati, che estraggano i documenti di gara tramite il sito internet, visitare nuovamente il sito prima della spedizione del plico contenente l'offerta per verificare la presenza di eventuali note integrative, rettifiche ed eventuali comunicazioni inerenti l'appalto.

Art. 71 (Foro competente)

Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il foro di Agrigento.

Capo XI – DISCIPLINARE TECNICO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO CAPO I - Requisiti dei prodotti offerti

Art. 72 (Requisiti di legge)

Requisiti generali:

I beni oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, alla importazione e alla immissione in commercio.

In particolare dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici, recepita con D. Lgs. n. 46 del 24/02/1997 e s.m.i. e/o modifiche ed essere conformi alla normativa vigente con particolare riferimento alla F.U.I. in vigore.

In ogni caso si precisa che i dispositivi oggetto della presente procedura concorsuale devono essere progettati e fabbricati in modo che la loro utilizzazione non comprometta lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti, né la sicurezza degli utilizzatori, fermo restando che gli eventuali rischi devono essere di livello accettabile, tenuto conto del beneficio apportato al paziente e compatibili con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza. I prodotti non conformi alla direttiva sopra citata, se soggetti a tale prescrizione, non saranno presi in considerazione.

Al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, i prodotti proposti dovranno essere già commercializzabili e, perciò, in possesso di tutte le autorizzazioni di Legge.

Confezionamento :

I dispositivi devono essere conformi ai requisiti tecnici riportati dalla F.U.I. in vigore ed alla Direttiva 93/42/CEE , recepita con D. Lgs. n. 46 del 24/02/1997 e s.m.i. e/o modifiche. In particolare le informazioni

riportate in etichetta e sui sistemi di imballaggio devono essere in lingua italiana e conformi alla Direttiva CEE sopra riportata.

I prodotti devono essere identificabili sia sulle confezioni esterne che su quelle interne.

In particolare, sulle confezioni interne, devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- ✓ la descrizione del prodotto comprensiva del nome
- ✓ il numero di codice del prodotto
- ✓ il nome del produttore
- ✓ il metodo di sterilizzazione (se prevista)
- ✓ il lotto di sterilizzazione (se previsto)
- ✓ la data di scadenza della sterilità e/o la durata
- ✓ la dicitura chiara "sterile" (se previsto)
- ✓ la dicitura chiara "monouso" (se previsto)
- ✓ marchio CE con numero identificativo dell'organismo notificato

Dovranno essere anche prodotte le schede di sicurezza e di conformità ai sensi del D. L.vo n 626/94 e successive modifiche e d integrazioni (se previste).

Le caratteristiche tecniche dei prodotti sono desunte dalla documentazione prodotta dalle Ditte concorrenti, nella quale dovranno essere, obbligatoriamente, esplicitati almeno i seguenti dati:

- a) produttore;
- b) marca
- c) modello;
- d) tipologia;
- e) accessori.

Non saranno prese in considerazione le offerte relative a prodotti per l'utilizzo dei quali occorre assunzione di responsabilità da parte del prescrittore.

Art. 73 (Sostituzione dei prodotti offerti)

Nel caso in cui i beni aggiudicati non vengano più prodotti o distribuiti o siano stati comunque sostituiti da altri più recenti, sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria acquistare i nuovi prodotti, alle stesse condizioni convenute in sede di gara ovvero rifiutarli, quando, secondo il proprio giudizio insindacabile, ritenga i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle esigenze dei settori di utilizzo.

Art. 74 (Controllo delle forniture)

Il controllo quantitativo della merce verrà effettuato all'atto della consegna. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso i magazzini della Azienda Sanitaria o presso il domicilio degli utenti aventi diritto e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'Amministrazione dell'Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione della ditta fornitrice e restituiti, anche se tolti dal loro imballo originario, con conseguente obbligo a carico della ditta stessa alla sua sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.

In ogni momento, a cura dei competenti servizi sanitari aziendali, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dalla ditta.

Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della ditta fornitrice, qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte ed anche in questo caso, il fornitore deve sostituire i prodotti entro cinque giorni con altri aventi i requisiti richiesti.

L'Azienda Sanitaria non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dal fornitore.

Art. 75 (Collaudo e verifiche)

Tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, se prevista, dovranno avere, al momento della consegna, almeno 3/4 della loro validità.

L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare prove e/o controlli al fine di verificare le caratteristiche tecniche degli articoli oggetto del contratto, segnalando eventuali difformità o difetti ed attivando le pratiche di reso.

L'esito positivo delle predette prove e/o controlli non esonera l'aggiudicataria da eventuali responsabilità per vizi, difetti, imperfezioni e difformità degli articoli, che non fossero emersi in tale sede.

Nel caso in cui, dal controllo di corrispondenza tra documento di trasporto, ordinativo di fornitura ed articoli consegnati, oppure da prove od utilizzi successivi, l'Amministrazione rilevi difformità di qualità (articolo non ordinato o viziato, difforme o difettoso) ovvero di quantità (quantità consegnata maggiore o minore della quantità ordinata), invierà una segnalazione via fax al fornitore attivando le pratiche di reso.

Lo stesso si impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della segnalazione, la merce non conforme, concordando le modalità di ritiro; inoltre, dovrà provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna delle merci effettivamente ordinate esente da vizi, difformità o difetti, ferma restando l'applicazione delle penalità previste.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta al momento della consegna dei beni, non esonera la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potranno insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

Art. 76 (Difficoltà operative)

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici di competenza dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale delle stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze lavorative, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività in atto.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Azienda.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

Dovrà, comunque, garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

E' tenuto, altresì, a manlevare l'Azienda Sanitaria dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni di cui al presente capitolato speciale/disciplinare, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi e/o da eventi naturali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoto, fulmini, eruzioni vulcaniche);

PARTE IV MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Capo I – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Art. 77 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, eventualmente occupati nelle attività contrattuali in appalto, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale/disciplinare e le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti degli stessi dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta ed anche all'Ispettorato suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento della fornitura, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quanto dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

E' fatto salvo, in ogni caso, il ricorso alle altre tipologie di personale consentite dalla normativa vigente. Anche in tale eventualità l'Impresa aggiudicataria è tenuta a riconoscere a tali maestranze il trattamento derivante dal diritto positivo.

Art. 78 (Riservatezza)

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto il contratto d'appalto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.

Art. 79 (Brevetti industriali e diritti d'autore)

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'ASP di Agrigento, quest'ultima ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto d'appalto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 80 (Oneri fiscali e spese contrattuali)

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Amministrazione per legge.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al contratto d'appalto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Art. 81 (Pubblicità)

E' vietato al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione scritta.

Art. 82 (Disposizioni finali)

L'Azienda Sanitaria non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai partecipanti ed ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le domande e le offerte presentate.

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della legge n. 675/1996 e successive integrazioni e modificazioni, per le esigenze concorsuali e per la stipulazione del contratto.

L'Amministrazione dell'Azienda Sanitaria. si riserva la facoltà di sospendere, revocare od annullare la gara in qualsiasi momento, senza che le Imprese partecipanti abbiano nulla a pretendere.

Per ogni eventuale controversia il Foro competente è quello di Agrigento.

Il Dirigente Responsabile U.O.C. Assistenza Sanitaria di Base
f.to dott. Michele Sala

Il Commissario Straordinario
f.to dott. Salvatore Messina

per la Ditta offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 cod. civ. si intendono specificatamente approvati
gli articoli

capo II – (Requisiti di ammissione alla gara)

24) (Compilazione dell'offerta economica)

25) (Sottoscrizione e invio dell'offerta economica)

27) (Composizione del plico)

31) (Seduta di gara)

33) (Aggiudicazione)

34) (Pari offerte; offerta contrastante)

35) (Offerte anormalmente basse)

37) (Cause espresse di esclusione)

43) (Concorrenza sleale)

49) (Contratto e Spese di registrazione)

54 (Modalità e Termini di pagamento)

56) (Incedibilità dei crediti)

57) (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)

59) (Inadempienze)

60) (Controlli e Penalità)

61) (Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.)

64) (Acquisti sul libero mercato)

70) (Sito internet)

71) (Foro competente)

72) (Requisiti di legge)

73) (Sostituzione dei prodotti offerti)

74) (Controllo delle forniture)

75) (Collaudo e verifiche)

76) (Difficoltà operative)

82) (Disposizioni finali)

per la Ditta offerente

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
